Firmato digitalmente da MARINA VINCENTI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI TERAMO:80008950679

Marina Vincenti
Notaio

Repertorio n. 6.526 Raccolta n. 4.817

VERBALE DI ASSEMBLEA

dell'Associazione *"Pubblica Assistenza Croce Verde organizzazione di volontariato"*

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Teramo il 20/12/2022 al n. 4498 serie 1T

Il giorno tredici dicembre duemilaventidue, in Martinsicuro, Frazione Villa Rosa, Via F. Filzi, snc, presso la sede dell'Associazione "Pubblica Assistenza Croce Verde organizzazione di volontariato", alle ore venti.

(13/12/2022)

Dinanzi a me, Avv. **Marina VINCENTI**, Notaio in Teramo, iscritta al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara, è presente il Signor: MARTINIANI Gabriele, nato a Colonnella (TE) il 6 gennaio 1957, c.f. MRTGRL57A06C901D, residente in Martinsicuro (TE), Via A. Vespucci, n. 2, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente dell'Assemblea, tale nominato all'unanimità dei presenti, ed in rappresentanza dell'**Associazione "Pubblica Assistenza Croce Verde organizzazione di volontariato"**, con sede in Martinsicuro (TE), Frazione Villa Rosa, Via F. Filzi, snc, codice Fiscale 00706060670, costituita con atto a rogito del Notaio Giacomo Capodivento, già di Nereto, in data 5 maggio 1988, Repertorio n. 11.062/1.837, registrato presso l'ufficio del Registro di Giulianova in data 23 maggio 1988 al n. 854, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93 e successive modifiche, a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regione Abruzzo n. 120 del 10 febbraio 1994.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certa, agendo nella spiegata qualità, mi chiede di assistere, redigendone verbale, all'Assemblea di detta Società qui riunita, in seconda convocazione, in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura e approvazione verbale precedente;
2. Modifica dello Statuto come da indicazioni della Regione Abruzzo;
3. Varie ed Eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio verbalizzo quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, per designazione unanime dei presenti, ai sensi di legge e di Statuto, il comparente MARTINIANI Gabriele, il quale

constata e fa constatare:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso del 23 novembre 2022 con le modalità previste dall'art. 17 del vigente Statuto sociale;
- che per il Consiglio Direttivo sono presenti RUBINI Fran-

co, Presidente, DI LEONARDO Romeo, FERRI Massimo, LUCCI Ciro, ROMANDINI Andrea, MARTINIANI Gabriele, Consiglieri;
- che sono presenti, in proprio, n. 23 (ventitré) su n. 152 (centocinquantadue) associati iscritti ed aventi diritto al voto, come risulta dall'elenco delle presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**;
- che l'Organo di Controllo è presente:
 - quanto al Collegio dei Revisori, nelle persone di FILIONI Artemio e YORUK Yasemin;
 - quanto al Collegio dei Probiviri, assenti giustificati tutti i membri;
- che è stato regolarmente deliberato e verbalizzato il punto uno (1) di cui all'ordine del giorno, incaricando me Notaio di provvedere alla verbalizzazione, col presente atto, del punto due (2);
- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- che, pertanto, l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul predetto Ordine del Giorno, anche ai sensi dell'Art. 101, comma 2, del "Codice del Terzo Settore".
Prende, quindi, la parola il Presidente, il quale svolge un'ampia relazione volta ad illustrare all'Assemblea che il vigente statuto sociale, adottato con Verbale a rogito del Notaio Marina Vincenti di Teramo in data 30 ottobre 2020, al fine di ottenere la qualifica di "ETS-Ente del Terzo Settore" con personalità giuridica, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017, come integrato con Decreto Legislativo n. 105/2018, necessita di ulteriori modifiche a seguito di rilievi effettuati dagli Uffici della Regione Abruzzo preposti al relativo controllo.
A tal fine, dichiara che l'Associazione, non avendo scopo di lucro, ha accumulato nel tempo un patrimonio sociale tale da rispettare i limiti patrimoniali e di fondo di garanzia richiesti per il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione, come si evince anche dalla dichiarazione contabile patrimoniale rilasciata in data 9 dicembre 2022 dal Sindaco Unico dell'Associazione Dott. UBALDI Giuseppe, nato a San Benedetto del Tronto il 1° dicembre 1976, iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti al n. 158290, Gazzetta Ufficiale n. 20 del 12 marzo 2010, dalla quale risulta un **patrimonio netto di Euro 127.049,00** (centoventisettemilaquarantanove), superiore al minimo stabilito dalla vigente normativa in materia, dichiarazione che in originale si allega al presente Verbale sotto la lettera **"B"**, per formarne parte integrante e sostanziale.
Il Presidente propone, in particolare:
- l'eliminazione di alcune attività non compatibili con l'attuale normativa vigente in materia (art. 4);
- una migliore descrizione dei diritti dei soci (artt. 6, 7) e delle modalità di partecipazione agli Organi Sociali

(artt. 15 e 17);
- la previsione e la disciplina del funzionamento degli Organi dell'Associazione, quali l'Organo di Amministrazione, il Presidente e il Presidente Onorario (artt. 28, 29 e 35).
Il Presidente, quindi, dopo ampia trattazione, propone l'adozione del nuovo testo di Statuto aggiornato, che si compone di numero 40 (quaranta) articoli, e che viene allegato al presente verbale sotto la lettera **"C"**, per formarne parte integrante e sostanziale.
L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità dei presenti, espressa per alzata di mano, in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno, volendo proseguire l'attività sociale sotto la qualifica di Associazione - Ente del Terzo Settore, e preso atto di quanto richiesto dagli organi di controllo della Regione Abruzzo,

delibera:

di approvare il nuovo testo di Statuto aggiornato, così come esposto dal Presidente e già allegato al presente verbale sotto la lettera **"C"**, dando mandato al Consigliere FERRI Massimo, nato a Giulianova (TE) il 12 settembre 1971, di procedere al perfezionamento dell'iscrizione dell'Associazione medesima nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dando esecuzione a quanto deliberato.
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore ventuno e minuti venti.
Si invocano le agevolazioni di cui all'art. 82, terzo e quinto comma, del D.Lgs. n. 117/2017 e, pertanto, il presente verbale è esente da imposta di registro e da imposta di bollo.
Il comparente mi esonera espressamente dalla lettura degli allegati "A" e "B", dichiarando di averne esatta conoscenza.
Richiesto, io Notaio ho redatto questo verbale del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato "C", al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive, insieme agli allegati "A" e "C", alle ore ventuno e minuti trenta.
Consta di due fogli dattiloscritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte integrato di mio pugno per sette pagine fin qui.
F.to: Gabriele Martiniani, Marina Vincenti.

Repertorio N. 6526
Raccolta N. 4817
Allegato "A"

ELENCO SOCI - CROCE VERDE VILLA ROSA o.d.v.

Cognome	Nome	Firma
ACCIARRI	ROBERTA	
ALOISI	FRANCO	
ANGELINI	PIERO	
ANTONINI	ROMANO	
ASCANI	GRAZIANO	
ASTEFANESEI	SABRINA	
BARATTUCCI	NADIA	
BETEA	IOANA ADELA	Betea Adela
BOSCO	FILOMENA	
BRASILI	EMILIA	
BRISCIANA	CASSANDRA	
BRUNI	EMILIANO	
BRUNI	FILIPPO	
CACIOPPO	GUIDO	
CALABRESE	ANDREA	
CAPECE	LILIANA	
CARDINALI	CARLO ALBERTO	
CASALEGNO	MARIA TERESA	
CASTELLI	VITTORIO	
CENTINARO	LORIS	
CIABATTONI	MARIA ANTONIETTA	
CIABATTONI	GABRIELE	
CIABATTONI	ANDREA	
CIRIACI	SARA	
CISTOLA	GIUSEPPE	
COCCIA	MARCELLA	
COCCIA	FRANCESCA	
COLUCCIA	SANDRA	
CORE	GIAN LUIGI	
COSTANTINI	DANILO	
CRUCIANI	GIUSEPPE	

DI ERNIO NOTAIO IN TERAMO VINCENZO MARINA

ELENCO SOCI - CROCE VERDE VILLA ROSA o.d.v.

Cognome	Nome	Firma
D'ACHILLI	MAURIZIO	
D'ACHILLI	ANDREA	
D'AMBROSIO	GABRIELE	
D'AMBROSIO	FRANCESCA	
DE SANTIS	CELESTE	
DEL PRETE	DARIO	
D'EUGENIO	ALEX	
DI FRONZO	GERARDO	
DI GENNARO	CLAUDIO	
DI LEONARDO	ROMEO	
DI LEONARDO	FRANCESCO	
DI LUCA	LIVIO	
DI MICHELE	DANTE	
DI MIZIO	FRANCESCA	
DI MOLA	VINCENZO	
DI NICOLA	FRANCESCA	
DI PAOLO	ROBERTO	
DI PAOLO	MARTINA	
DI PIETRO	NEVIO	
DI SABATINO	ENRICO	
DI SABATINO	VALERIO	
DI SALVATORE	ABRAMO	
DI TOMASO	MARIA PIA	
DUMINUCO	CHIARA	
EVANGELISTA	FRANCESCA	
FAGNANI	ANNA MARIA	
FARCI	LUCIANO	
FARES	ABDERRAHIM	
FARINELLI	SIMONETTA	
FAUSTINI	LUCA	
FERRI	MAURO	

ELENCO SOCI - CROCE VERDE VILLA ROSA o.d.v.

Cognome	Nome	Firma
MASSACCESI	TANIA	
MASSICCI	LAURA	
MAUTONE	ANTONIETTA	
MAZZA	IDA	
MAZZUCCHIELLO	PAOLO	
MICOZZI	ANNUNZIATA	
MIRRI	CESARE	
MONTI	MARCELLO	
NAPOLIELLO	STEFANIA	
NESPECA	LUIGI	
NKONGA KASONGO	MIRIAM CHARLOTTE	
PAOLUCCI	MASSIMO	
PARISSI	ENRICO	
PARTEMI	MARIA TERESA	
PAVAL	ANDREI -CRISTI	
PETRINI	ANDREA	
PIERGALLINI	MASSIMO	
PIERGALLINI	SANDRO	
PIERGALLINI	ALESSIA	
PIERGALLINI	GIORGIA	
POSTACCHINI	ALESSIO	
PRIORE	BARBARA	
PROVVISIER	MARCO	
RAPACCIUOLO	FEDERICA	
RAZZÈ	MATTIA	
RESTA	ANDREA	
RICCIONI	ANNA MARIA	
RIDOLFI	DAVIDE	
ROMANDINI	ANDREA	
ROMANO	FRANCO	
ROSATI	CINZIA	

ELENCO SOCI - CROCE VERDE VILLA ROSA o.d.v.

Cognome	Nome	Firma
FERRI	MASSIMO	
FILIONI	GLORIA	
FILIONI	CLAUDIA	
FILIONI	ROSANNA	
FILIONI	ARTEMIO	
FIORAVANTI	LUCA	
FIORAVANTI	FILIPPO	
FOGLIA	LORIS	
FRATTARUOLO	LIBERO	
GASPERI	SAMUEL	
GIACOMOBONO	LORENZO	
GIACULLI	EMANUELE	
GRILLO	ANGELA	
GROSSI	VERA	
ISMAILOV	ARSEN	
LAURIA	NICOLA	
LIBETTI	GIOVANNI	
LOMBARDO	SALVATORE	
LUCCI	CIRO	
LUPI	GIULIANO	
LUPI	GIULIA	
LUPI	CECILIA	
MAIORANI	LUCA	
MANCA	GIORGIO	
MANCA	CRISTIAN	
MARCHEGIANI	SALVATORE	
MARCONI	ENIO	
MARCONI	SILVANO	
MARRA	GABRIELE	
MARTINIANI	GABRIELE	
MARZIALE	CLARA	

ELENCO SOCI - CROCE VERDE VILLA ROSA o.d.v.

Cognome	Nome	Firma
RUBINI	FRANCO	
RUGGIERI	ROSANNA	
SACRIPANTE	GIULIA	
SANSEVERINATI	ANGELO	
SANTORO	ANTONELLA	
SILIQUINI	CHIARA	
SORTINO	FRANCESCO	
SPINA	FEDERICA	
SPINOSI	SIMONE	
SPINOSI	ANTONIETTA	
SPINOSI	MICHELA	
TAMBURRINI	FRANCO	
TATTONI	LIVIANA	
TEODORI	DANIELA	
TORTU'	LORENZO	
TORZOLINI	ELENA	
TRAINI	SABATINO	
VAILLANT LOPEZ	ADANEIDA	
VALA'	ANDREA	
VALÀ	LIDIA	
VALLE	MAURO	
VALLESE	DANIELA	
VANNI	CINZIA	
VATTIATO	GASPARE	
VISCIONI	FEDERICO GIMMI	
YORUK	YASEMIN	
ZARACA	ROBERTO	
ZOPPINI	NADIA	

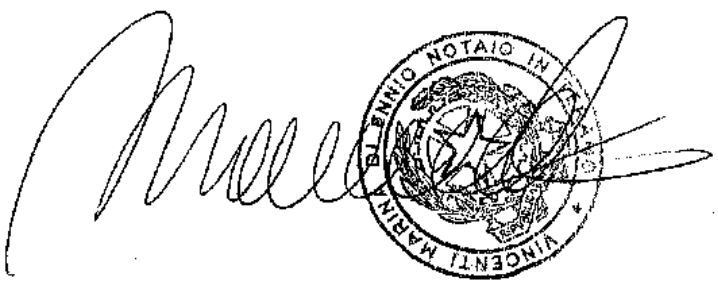

Repertorio N. 6526 Allegato "C"
Raccolta N. 4817

Statuto in base al D.lgs. 117/17
Pubblica Assistenza Croce Verde di Villa Rosa di Martinsicuro

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce Verde organizzazione di volontariato" (in anche, in forma breve, P.A. Croce Verde" ODV") con sede in Villa Rosa di Martinsicuro, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è costituito da un cerchio verde con la scritta in bianco associazione volontari Villa Rosa (TE) e con un triangolo di colore bianco, rosso e verde nella parte bassa a sinistra, al suo interno una croce di colore verde con la scritta in bianco Croce Verde

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini

L'Associazione assume, in particolare, il compito di

a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il

proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a. Interventi e prestazioni sanitarie;

b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;

d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;

e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

f. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

h. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

i. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

j. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

k. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

l. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

m. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

n. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge, così come definite nell'ART. 6 del CTS (D. Lgs. 117/2017)

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Così come riportato nell'ART. 17 del CTS (D. Lgs. 117/2017). Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini, dai 14 anni in poi, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.
L'ASSOCIAZIONE È COSTITUITA SOLO DA PERSONE FISICHE.
Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda all'Organo di Amministrazione (altrimenti detto Consiglio Direttivo), o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

L'Organo di Amministrazione (altrimenti detto Consiglio Direttivo), o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il collegio dei Proboviri, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti e di essere delegati. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;

b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.

c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

e) essere informati sull'attività associativa.

f) esaminare i libri sociali secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento associativo, previa istanza scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

b) essere in regola con il versamento della quota associativa;

c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art . 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a) per morosità;
b) per decadenza;
c) per esclusione;
d) per recesso.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dall'Organo di Amministrazione, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata. E' facoltà dell'Organo di Amministrazione prolungare il termine di scadenza allo scopo di favorire la sottoscrizione ai ritardatari

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione viene deliberata dall'Organo di Amministrazione

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive entro 15 giorni.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

11 -Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere agli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. La relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto, cosi come specificato all'ART. 13 del CTS (D. Lgs. 117/2017).

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a. dalle quote degli aderenti;
b. da contributi di privati;
c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
f. da rendite patrimoniali e finanziarie
g. da attività di raccolta fondi
h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione
j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande (84)
k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione
l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.
n. beni mobili o immobili pervenuti all'ODV a qualsiasi titolo

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

L'Associazione deve impegnare il patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'ART. 4 del presente statuto.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea dei soci;

b. l'Organo di Amministrazione (altrimenti detto Consiglio Direttivo)

e. il Presidente;

d. il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nei caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;

e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

f. il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

La partecipazione agli Organi Sociali potrà avvenire anche in modalità di videoconferenza attraverso piattaforme consentite dalle normative in vigore a condizione che:

a) sia consentito, a chi presiede, di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati di ogni votazione;
b) sia consentito al segretario di seguire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
Si riunisce altresì ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta l'Organo di Amministrazione o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione

del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato, anche i minori di età, per il tramite dei genitori o chi ne ha la responsabilità genitoriale, ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

1. L' assemblea ordinaria

a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
b. approva le note e relazioni al bilancio l'Organo di Amministrazione;
c. determina l'importo annuale delle quote associative;
d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
g. determina preventivamente il numero dei componenti l'Organo di Amministrazione scegliendoli fra i soci all'Associazione;
h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
k. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione
l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

1. L'assemblea straordinaria delibera:

   a. sulle modifiche dello statuto sociale;
   b. sulla variazione della sede legale;
   c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
   d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38
   e. Delibera sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'Art.4 dello statuto,

Art. 24 – Organo di Amministrazione
(Altrimenti detto) Consiglio Direttivo

1. L'Organo di Amministrazione è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

2. L'Organo di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

3. L'Organo di Amministrazione nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti

diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione. Altre deleghe non previste da questo comma sono a cura del Presidente.

4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

5. L'Organo di Amministrazione si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

6. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono convocate dal presidente con avviso da inviarsi per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

8. Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni dell"Organo di Amministrazione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.
L'Organo di Amministrazione approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.
Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni dell'Organo di Amministrazione medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola
Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, L'Organo di Amministrazione delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio *(e vincolante)*.

Art. 26 - Competenze

L'Organo di Amministrazione (altrimenti detto) Consiglio Direttivo:

a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;

b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;

c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;

e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto

f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio

g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

l. adotta provvedimenti disciplinari, quali richiamo, sospensione e esclusione.

Art. 27 – Direzione esecutiva

L'Organo di Amministrazione , può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.
Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dall'Organo di Amministrazione con apposita deliberazione.
Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti L'Organo di Amministrazione

Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora L'Organo di Amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a convocare l'Assemblea dei soci per la nomina dei nuovi consiglieri a copertura dei posti vacanti al fine di ricomporre il suo numero legale. Non è ammessa la cooptazione.

L'Organo di Amministrazione decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.

La decadenza dell''Organo di Amministrazione comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti, dell'organo di controllo, ove istitnito, e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il Presidente dell'Associazione non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 – Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.
Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dall'Organo di Amministrazione , ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 32 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. del Codiee del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza [illegible] attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 33 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, [illegible] tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 – Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dall'Organo di Amministrazione ai sensi dei precedenti articoli 6, comma 3, e 10.
Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 – Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione. Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione. Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni. La carica di Presidente Onorario è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 36 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;

b) il libro degli associati;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V – Norme finali

Art. 37 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 38 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:

a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni dell'Organo di Amministrazione

b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;

c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;

d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 39 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta, cosi come specificato all'ART. 9 del CTS (D. Lgs. 117/2017).

Art. 40 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

(art.22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritta, Marina VINCENTI, Notaio in Teramo, iscritta al Collegio Notarile di Teramo e Pescara, certifico, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 07.01.2024, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, compresa di allegati, e contenuta in un supporto informatico, e' conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Teramo, Via Raneiro, n. 5, il giorno ventuno dicembre duemilaventidue (21.12.2022).

file firmato digitalmente dal Notaio Marina Vincenti